

Contratto di comodato d’uso di beni mobili

L’anno duemilaventi il mese di _____, il giorno ____ con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra l’Istituto Comprensivo Statale di Viadana, con sede in Viadana, Via Ezio Vanoni 86 (**comodante**) nella persona del dirigente scolastico *pro tempore*, prof. Simone Madonna

e

il sig. _____ nato a _____ (____) il ___/___/_____

C.F. _____

la sig.ra _____ nata a _____ (____) il ___/___/_____

C.F. _____

in qualità di **comodatarsi**, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a _____, frequentante – alla data odierna – la classe _____ della scuola _____ di questo Istituto

PREMESSO

- che l’Istituto, vista l’emergenza epidemiologica COVID 19 in atto, intende consegnare in comodato d’uso alle famiglie che ne fanno richiesta, per motivate ragioni, un *device* al fine di favorire la realizzazione della didattica a distanza fino al termine della sospensione delle attività didattiche;
- che l’Istituto comodante è proprietario del seguente bene, identificato come segue:

Descrizione	N° di serie	N° inventario	Valore	note

- che i comodatarsi, tramite richiesta assunta al protocollo dell’Istituto, hanno manifestato la volontà di ricevere un notebook in comodato;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

La parte comodante cede in comodato d’uso ai comodatarsi che accettano il notebook come sopra identificato.

2. Obblighi del comodatario

I comodatarsi si obbligano a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento anche da parte del/la proprio/a figlio/a minore:

- a. i comodatarsi si obbligano a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell’apprendimento nella didattica a distanza;
- b. il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta e netiquette dell’uso dello stesso;

- c. il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e situazioni idonee
- d. i comodatari si obbligano a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia in aderenza all'art. 1804 Codice Civile e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore;
- e. è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione durante l'attività didattica a distanza in ambiente domiciliare extrascolastico;
- f. i comodatari si obbligano a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso;
- g. i comodatari si obbligano a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene e a non effettuare download di software senza averne le opportune licenze.

3. Stato di conservazione

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

In caso di rottura del dispositivo, i comodatari, avvertita immediatamente l'istituzione scolastica, si obbligano a provvedere alla riparazione del bene ovvero alla corresponsione dell'importo pari al valore del bene medesimo al momento dell'evento che sarà desunto dall'inventario ufficiale della scuola, salvo copertura assicurativa attivata dall'istituzione scolastica;

4. Durata

La durata del presente comodato è convenuta per la durata dell'attività scolastica curricolare in modalità di fruizione a distanza e, comunque, al massimo fino al termine dell'anno scolastico 2019-2020, se non espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell'amministrazione.

5. Risoluzione anticipata

I comodatari si impegnano a restituire il bene immediatamente all'Istituzione scolastica comodante qualora la famiglia non rinnovi l'iscrizione o trasferisca l'alunno ad altro Istituto durante l'arco di tempo di validità del presente contratto; la restituzione sarà contestuale alla richiesta di trasferimento o di ritiro.

6. Restituzione

Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all'Istituto nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

7. Responsabilità dei comodatari

Con la sottoscrizione del presente contratto i comodatari si assumono ogni responsabilità civile e penale per i seguenti motivi:

- a. per uso improprio del bene,
- b. per uso non autorizzato anche da parte di terzi,
- c. per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica,
- d. per eventuali danni arrecati a terzi di cui sarà data immediata comunicazione all'Istituto.

I comodatari sono custodi del bene e sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.

Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio dei comodatari, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. In caso di smarrimento o furto, i comodatari sono tenuti a darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta, fornendo, sempre in forma scritta, la descrizione delle modalità con cui è avvenuto il fatto. I comodatari inoltre dovranno sporgere denuncia ai Carabinieri, specificando che il bene è di proprietà del comodante e facendo pervenire originale o copia autenticata della denuncia al comodante. I comodatari si obbligano a provvedere alla corresponsione dell'importo pari al valore del bene medesimo al momento dell'evento che sarà desunto dall'inventario ufficiale della scuola, salvo copertura assicurativa attivata dall'istituzione scolastica.

8. Spese

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico dei comodatari.

9. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nei seguenti casi:

- a. quando l'Istituto comodante, a mezzo di propri addetti responsabili (tecnici e docenti), tramite controlli e/o verifiche effettuate in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte salve le norme sulla privacy), riscontri irregolarità nell'utilizzo del dispositivo da parte dei comodatari;
- b. qualora l'Istituto comodante, su segnalazione dei docenti, riscontri la mancata partecipazione attiva alla didattica a distanza da parte dell'alunno;
- c. qualora i comodatari utilizzino il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2.

In tutti questi casi l'Istituto comodante avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni e il comodatario avrà l'obbligo di restituire immediatamente il bene.

10. Rinvio

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

11. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro dove ha sede l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile i comodatari dichiarano di aver letto e di accettare integralmente il presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto a Viadana il _____ 2020

Il Comodante

prof. Simone Madonna

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

I Comodatari